

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1292-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZANIBELLI, CALVI, BUTTÈ, GITTI, PAVAN

APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMIGRAZIONE, COOPERAZIONE, PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE, ASSISTENZA POST-BELLICA, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 29 luglio 1955

MODIFICATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 ottobre 1955 (Stampato n 1144)

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 25 ottobre 1955*

TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, deve interpretarsi nel senso che la durata dei contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro ed i salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati, non può essere inferiore a due anni per ogni contratto individuale, anche se rinnovato più volte dopo il primo biennio.

TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non vengano disdettati.